

8.4 Depositi obbligatori giudiziari

Indice:

- a. Introduzione
- b. Costituzione di un deposito giudiziario mediante Sviddep 3.0
- c. Diritti e soggetti dei depositi giudiziari costituiti mediante estinzione dei libretti postali
- d. Fascicolo
- e. Interessi
- f. Restituzione
- g. Normativa di riferimento

I depositi giudiziari sono elencati all'art. 8 dell'I.S.D., si tratta di depositi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, o la cui proprietà sia giudizialmente contestata, in particolare alla lett. n) si fa riferimento ai depositi effettuati dalle cancellerie giudiziarie in applicazione della circolare n. 171 del 13 febbraio 1953 del Ministero di Grazia e Giustizia, ovvero trattasi di depositi giudiziari per affari civili definiti da oltre un quinquennio e non reclamati dall'avente diritto.

a. Introduzione

Tra i depositi giudiziari, previsti dall' art. 8 delle I.S.D., sono previsti i valori la cui proprietà è giudizialmente contestata, quelli che vengono effettuati in base a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, per cauzioni ordinate o ammesse dall'autorità giudiziaria stessa, i depositi concernenti cauzioni o prezzi o somme relativi ad espropriazioni forzate mobiliari ed immobiliari, quelli di cui non possa effettuarsi il pagamento o la consegna per rifiuto dei creditori in seguito ad offerta reale fatta a norma di legge, o comunque eseguiti per volontà dell'Autorità giudiziaria.

I depositi giudiziari, relativi alla lett. n) art. 8 delle I.S.D., sono ordinati dai Tribunali che, in applicazione della circolare n. 171 del 13 febbraio 1953 del Ministero di Grazia e Giustizia, provvedono al trasferimento delle somme relative ai libretti postali da trasformare in depositi giudiziari, tramite un versamento diretto su conto corrente postale n. 35401025 intestato alla Tesoreria Centrale dello Stato.

b. Costituzione di un deposito giudiziario mediante Sviddep 3.0

Il DM 26 giugno 2009 all'art. 2 comma 5, relativamente ai depositi giudiziari fa salva la circolare Cassa depositi e prestiti n. 1242 del 12 aprile 2001, pertanto i Tribunali, ricevono dagli Uffici Postali l'elenco dei libretti da estinguere, provvedono ai riscontri di competenza, e ordinano, direttamente i versamenti sul conto corrente postale n. 35401025. Successivamente, le RTS provvedono alla apertura e perfezionamento (1ª fase e 3ª fase contestuali) dei depositi giudiziari in base agli elenchi pervenuti dai Tribunali, unitamente ad una copia dei libretti e dei versamenti.

In particolare, l'Ufficio depositi costituisce un deposito per ciascun libretto a cui corrisponde un proprietario.

Nello Sviddep 3.0 sono richieste inizialmente le informazioni riguardanti la quietanza di versamento sul c/c postale (numero, data, importo e frazionario) e, a seguire, le informazioni su ogni singolo libretto (numero del libretto allegato, numero del registro, del fascicolo, importo e nome del proprietario associato a questo primo libretto).

Nel momento in cui la somma dei libretti coincide con l'importo della quietanza, per ogni libretto inserito sarà possibile generale un deposito che si troverà già nello stato di "perfezionato".

È disponibile una stampa riepilogativa dei depositi giudiziari aperti a fronte di una singola quietanza di versamento su C.C.P. Per ottenere la stampa, una volta effettuata la ricerca dalla funzione "Depositi Giudiziari" dal menu sulla sinistra e scelta la quietanza dall'elenco dei risultati, è sufficiente cliccare sulla voce "stampa elenco depositi" presente in alto, per ottenere la stampa dell'elenco dei depositi che si riferiscono a quella specifica quietanza con le seguenti informazioni: n. posizione, n. libretto, n. registro, n. fascicolo, importo e beneficiari.

Dopo il perfezionamento, l'elenco è restituito al Tribunale con l'annotazione della data del deposito ed del numero di posizione.

c. Diritti e Soggetti dei depositi giudiziari costituiti mediante estinzione dei libretti postali

La nota operativa n. 2/2010 emessa dalla Direzione Centrale Servizi del Tesoro ha previsto per i depositi amministrativi i seguenti diritti/soggetti:

- il “**depositante legale**”: è la Cancelleria del Tribunale, indica il soggetto, che dispone verso Poste S.p.a. la commutazione dei libretti postali nonché il riversamento dei relativi importi sul c/c postale 35401025, ed ordina la costituzione dei relativi depositi giudiziari;
- il “**proprietario**”: individua il soggetto proprietario (presunto) delle somme depositate così come risulta dall'elenco trasmesso dalla Cancelleria.

d. Fascicolo

L'art. 42 delle I.S.D. dispone che per ogni deposito si forma un fascicolo (cartellina d'archivio ex mod. 2-ter- cat. I), che a perfezionamento avvenuto è costituito dall'elenco dei libretti trasmesso dal Tribunale, unitamente a copia dei libretti e delle ricevute di versamento

e. Interessi

Fino al 31/12/2009 i depositi giudiziari fruivano, come da D.M. del 25 novembre 1932, di un saggio di interesse netto dell'1,50% con decorrenza dal 31 ° giorno successivo al versamento in Tesoreria. (art. 71 delle I.S.D.)

Attualmente il D.M. 23 giugno 2009 ha ridotto il predetto saggio all'1% e ha previsto il pagamento degli stessi contestualmente alla restituzione del capitale.

I depositi definitivi di importo capitale fino ad € 249,99, iscritti al 1° luglio 1991, sono infruttiferi.

f. Restituzione

Ai fini della restituzione del deposito giudiziario l'avente diritto deve presentare all'Ufficio depositi:

- 1) Istanza di restituzione, in bollo, diretta al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato, completa di data, indirizzo, codice fiscale e firma di tutti gli aventi diritto, con l'indicazione della modalità di pagamento prescelta;
- 2) provvedimento di svincolo, in bollo, rilasciato dall'autorità giudiziaria competente ovvero sentenza passata in giudicato.

g. Normativa di riferimento

- ✓ D.M. del 25 novembre 1932
- ✓ Circolare n. 171 del 13 febbraio 1953 del Ministero di Grazia e Giustizia
- ✓ Istruzioni Generali per il Servizio dei Depositi Definitivi approvate con D.M. 22/11/1954
- ✓ Circolare Cassa depositi e prestiti n. 1242 del 12 aprile 2001
- ✓ D.M. del 23 giugno 2009 "Ridefinizione delle procedure operative del Servizio depositi definitivi"
- ✓ Circolare del MEF-DAG-DCST n. 951 del 23 dicembre 2009 sulla nuova procedura di costituzione dei depositi definitivi
- ✓ Nota operativa del MEF-DAG-DCST n.2/2010 che fornisce chiarimenti in materia di depositi definitivi e disposizioni operative svildep3.0